

Il bilancio d'esercizio alla prova del Covid-19 gli effetti della pandemia

Giovanna Ricci

Gli effetti presi in considerazione



Norme emergenziali emanate nel 2020 per fronteggiare la crisi e limitarne gli effetti sull'economia nazionale



Soccorsi alle imprese

Diretti a supportare la liquidità




Contributi pubblici



Effetti limitati a
specifiche voci di
bilancio

Redigere bilanci non inficiati dall'eccezionalità dell'evento Covid-19



Effetti pervasivi
sull'intero sistema
informativo di
bilancio

Sospensione:

- del principio della continuità
- degli ammortamenti
- della svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante per perdite non durevoli
- della copertura delle perdite d'esercizio 2020

Conto economico

A) Valore della produzione	
5) altri ricavi e proventi (di cui contributi in c/esercizio)	Agevolazioni finanziarie e fiscali
B) Costi della produzione	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali	Possibilità di non calcolare le quote di ammortamento
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	Possibilità di non svalutare le perdite non durevoli

Stato patrimoniale

Attivo		Passivo	
B) Immobilizzazioni I – Immateriali II - Materiali	Possibilità di mantenere il valore dell'esercizio 2019	A) Patrimonio netto VI -Altre riserve	Eventuali ammortanti sospesi
C) Attivo circolante II- Crediti 5) bis Crediti tributari (Crediti d'imposta) 5) Quater verso altri (Crediti verso l'ente concedente il contributo)	Crediti fiscali da utilizzare/ contributi da incassare	IX -Perdita dell'esercizio	Eventuale rinvio al 2025

Nota integrativa


Informazioni relative:

- ai contributi pubblici ricevuti
- alla sospensione degli ammortamenti
- alla mancata svalutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
- alla continuità aziendale per i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio
- alla perdita dell'esercizio 2020, in merito alla sua origine e movimentazioni

I contributi pubblici

- **incentivi finanziari**

senza obbligo di
rimborso




Contributi in c/esercizio

Contributi in c/interessi

Contributi in c/capitale e in c/impianti

- **crediti d'imposta**

assimilabili al diritto di
ricevere un pagamento da
parte dell'Ente pubblico



In c/esercizio

In c/impianti

Obbligo di indicare i contributi ricevuti superiori a 10.000 euro in Nota integrativa (Legge sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche).

Incentivi finanziari

Contributi in
c/esercizio

- **Decreto Ristori (DL 28/10/2020, n. 137)**
- ✓ Contributi per le imprese con calo del fatturato superiore a 1/3
- **Decreto Agosto (DL 14/08/2020, n. 104)**
- ✓ Contributi per l'acquisto di derrate alimentari "Bonus ristoranti"

Contributi in
c/interessi

- **Decreto Rilancio (DL 19/05/2020, n. 34)**
- ✓ Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolato per i prestiti alle imprese

Crediti d'imposta

in c/esercizio

Decreto Cura Italia **(DL 17/03/2020, n. 18)** - Decreto Liquidità **(DL 8/04/2020, n. 23)** - Decreto Rilancio **(DL 19/05/2020, n. 34)**

- ✓ per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (confermati con modifiche nella Legge di bilancio 2021) e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale
- ✓ per l'aumento del capitale sociale
- ✓ per i canone di locazione, relativi a immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, di lavoro autonomo
- ✓ per perdite pregresse

in c/impianti


Decreto Rilancio **(DL 19/05/2020, n. 34)**

- ✓ per investimenti in Ricerca & Sviluppo, innovazione e design; per investimenti in beni strumentali (confermati dalla Legge di bilancio 2021)
- ✓ per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, ecc., acquisto di arredi di sicurezza, acquisto di apparecchiature per misurare la temperatura, acquisto di strumenti e tecnologie necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa)
- ✓ per ristrutturazioni edilizie finalizzate al risparmio energetico (superbonus 110%)

I contributi in c/esercizio - OIC 12

I **contributi in conto esercizio** sono somme di denaro erogate da un ente pubblico al fine di **riequilibrare la situazione economica**.

Riducono i costi /integrano i ricavi della gestione caratteristica o accessoria



A) Valore della produzione

5) Altri ricavi e proventi

se integrano ricavi (o riducono costi) della gestione caratteristica o accessoria

Tra i contributi in c/esercizio sono compresi anche quelli ricevuti per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci


I contributi in c/esercizio - OIC 12

Si rilevano per competenza nell'esercizio in cui è sorto **con certezza** il diritto a percepirli



può essere anche successivo all'esercizio al quale sono riferiti

Devono essere rilevati anche i contributi erogati in *occasione di fatti eccezionali*



Se il contributo è **a concessione automatica**, vi può essere la necessità di rilevarlo nell'esercizio in cui è avvenuta la richiesta, purché antecedente alla chiusura dell'esercizio (OIC 29 –par.59)

Contributi in c/esercizio - OIC 12 e OIC 13

Esempio

Tax credit sanificazione ambienti di lavoro e DPI (art. 125 Decreto Rilancio)

Interventi di sanificazione documentati da fattura dell'impresa che li ha eseguiti



A) Valore della produzione (Altri ricavi e proventi)

B) Costi della produzione (Costi per servizi)

DPI → Contributi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci



Si rinviano al futuro esercizio solo **i costi effettivamente sostenuti**

I costi sostenuti per l'acquisto sono iscritti al lordo del contributo.

La variazione delle rimanenze è iscritta al netto del contributo

Esempio - Contributi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

La Alfa spa ha ottenuto un credito d'imposta di 3.000 euro per l'acquisto di mascherine.

Considerando il consumo medio mensile durante l'esercizio 2020 acquista 10.000 mascherine a 0,50 euro ciascuna. Al 31/12/2020 risultano 1.000 mascherine in rimanenza. Non ci sono esistenze iniziali.

Stato patrimoniale	2020	2019
C) Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	200	-
II) Crediti		
5) bis crediti tributari	3.000	-

Conto economico

2020

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi (di cui 3.000 euro contributo in c/esercizio)

3.000

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

5.000

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-200

Costo unitario euro 0,50
 - Contrib. unitario ricev. euro 0,30

euro (0,20 x 1.000)

Tax credit sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di DPI (art. 125 Decreto rilancio)

Il credito d'imposta può essere utilizzato

- ✓ In compensazione con F24
- ✓ Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (2020)
- ✓ Mediante cessione a terzi, anche in misura parziale entro il 31/12/2021

Trattandosi di credito a breve scadenza deve essere valutato al presumibile valore di realizzo, in questo caso coincidente con il valore nominale.


Contributi in c/impianti - OIC 16 e OIC 24

I **contributi in conto impianti** sono:

- direttamente collegati a investimenti in beni ammortizzabili
- commisurati al costo dell'investimento

Tax credit Decreto Rilancio art. 120 e legge di bilancio 2021

Il credito d'imposta può essere **utilizzato in compensazione (F24)** oppure ceduto a terzi



Credito fiscale recuperabile

a breve scadenza

in rate annuali di pari importo

Tax credit adeguamento degli ambienti di lavoro

Termine originario entro il 31/12/2021, anticipato con la legge di bilancio al 30/06/2021


- crediti d'imposta Industria 4.0
- superbonus 110% risparmio energetico

Occorre separare la parte a breve scadenza da quella a media/lunga scadenza

Contributi in c/impianti - OIC 16

Il contributo si contabilizza quando sorge la **ragionevole certezza** che sarà ottenuto


Metodo diretto



Sono portati in diretta riduzione del costo del bene pluriennale

L'ammortamento si calcola sul valore residuo del bene pluriennale

Metodo indiretto



Il bene pluriennale è contabilizzato al costo di acquisto (al lordo del contributo)

L'ammortamento si calcola sul costo di acquisto (al lordo del contributo)

Il contributo è iscritto nel Conto economico in “**altri ricavi e proventi**” ed è rinviato per competenza agli esercizi futuri attraverso **risconti passivi**

Esempio - Contributi in c/impianti – metodo indiretto

La Alfa spa ha ottenuto un credito d'imposta del 60% del costo di barriere protettive anti-contagio acquistate a 1.500 euro (costo di installazione incluso). Vita utile stimata 3 anni

CREDITI DI IMPOSTA	900	
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI		900
ARREDI DI SICUREZZA	1.500	
DEBITI V/FORNITORI (*)		1.500
AMMORTAMENTO ARREDI DI SICUREZZA (vita utile 3 anni)	500	
FONDO AMMORTAMENTO ARREDI DI SICUREZZA		500
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (900 : 3 anni x 2 anni)	600	
RISCONTI PASSIVI		600

(*) Gli acquisti effettuati dal 19/05/2020 al 31/12/2020 sono esenti da IVA.

Contributo in c/impianti di competenza in **A) 5 - Altri ricavi e proventi:**

euro (900 – 600) = euro 300

I contributi in c/interessi – OIC 12


Se il contributo ha lo scopo di **ridurre oneri di natura finanziaria** di competenza dell'esercizio è iscritto, con segno negativo, nella voce **C) 17 - Interessi ed altri oneri finanziari**



Sono generalmente correlati all'ottenimento di un prestito che può anche essere a media /lunga scadenza

La procedura contabile inizia quando l'impresa riceve notifica dall'ente erogatore di aver diritto a ottenere contributo.

Si segue il principio di competenza economica



Al termine di ciascun esercizio di durata del prestito, se gli **interessi passivi** sul prestito **sono comuni a più esercizi**, si deve rilevare un **risconto passivo** per la quota di contributo di competenza degli esercizi futuri.

Esempio – La Alfa spa in data 01/07/n ha ottenuto un prestito di 1.000.000 di euro della durata di 2 anni, interessi 5% posticipati da pagare l'1/7 di ciascun anno. L'impresa ottiene un contributo in c/interessi del 60%.

euro $(1.000.000 \times 5\%) =$ euro 50.000 interessi passivi annui

euro $(50.000 \times 2 \text{ anni}) =$ euro 100.000 interessi passivi complessivi


euro $(100.000 \times 60\%) =$ euro 60.000 contributo in c/interessi ottenuto

BANCA X C/C	1.000.000	
BANCHE C/SOVVENZIONI A MEDIO TERMINE		1.000.000
ENTE CONCEDENTE C/CONTRIBUTI	60.000	
CONTRIBUTI IN C/INTERESSI		60.000
INTERESSI PASSIVI BANCARI	25.000	
RATEI PASSIVI		25.000
CONTRIBUTI IN C/INTERESSI	45.000	
RISCONTI PASSIVI		45.000

$60.000 : 24 \text{ mesi} = x : 18 \text{ mesi}; x =$ **45.000 contributo da rinviare**

Contributo in c/interessi di competenza in **C) 17** Interessi e altri oneri finanziari
euro $(60.000 - 45.000) =$ euro 15.000 in detrazione degli interessi passivi

DL 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio)



contributi a fondo perduto per la generalità delle imprese, soggetti titolari di partita IVA (lavoratori autonomi) e soggetti titolari di reddito agrario; contributi specificamente indirizzati alle *start-up innovative*



Presupposti essenziali per ottenere il contributo del Decreto Rilancio:

✓ Ricavi delle vendite non superiori a 5.000.000 di euro

e **almeno uno** dei seguenti requisiti:

✓ diminuzione del fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 superiore a 1/3

✓ inizio dell'attività a partire dall'1 gennaio 2019

✓ domicilio fiscale o sede operativa in un Comune colpito da calamità in stato di emergenza prima della diffusione del Covid -19


DL 28 /10/2020, n. 137 (Decreto Ristori) ha confermato il contributo del Decreto Rilancio per le attività imprenditoriali maggiormente colpite dalle misure restrittive imposte a ottobre, specificamente indicate e individuate attraverso i codici ATECO.

Nel giro di pochi giorni si sono succeduti i Decreti Ristori *bis, ter e quater*



Viene tolto il limite dei ricavi di vendita non superiori a 5.000.000 di euro

Decreto Sostegni



Ha tolto i codici ATECO, è erogato alle partite IVA con volume di ricavi $\leq 10.000.000$ di euro e calo del fatturato medio mensile tra il 2020 e il 2019 di almeno il 30%

Contributi Decreto Rilancio e Decreto Ristori

L'importo del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo dei ricavi del mese di aprile 2020 e l'importo dei ricavi del mese di aprile 2019.

Percentuale del contributo


Ricavi 2019 \leq 400.000 euro	20%
400.000 euro < Ricavi 2019 \leq 1.000.000 euro	15%
1.000.000 euro < Ricavi 2019 \leq 5.000.000 euro	10%
L'importo minimo del contributo è comunque non inferiore a: 1.000 euro per le persone fisiche 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche	

Il Decreto Ristori, togliendo il limite dei ricavi superiori a 5 milioni di euro, ha indicato la percentuale del 10% considerando la fascia ricavi > di 1.000.000 euro

L'Agenzia delle entrate ha specificato che questo contributo è escluso da tassazione e non concorre a formare l'imponibile sia per l'IRPEF o IRES, sia per l'IRAP.

Contributi Decreto Sostegni (DL 22/03/2021, n. 41)

L'importo del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla **differenza tra l'importo della media mensile dei ricavi (calcolata su base annua) del 2020 e l'importo della media mensile dei ricavi (calcolata su base annua) 2019.**


Requisito  Perdita del fatturato di almeno il 30%

Classi di fatturato	%
Fino a 100.000 euro	60%
Da 100.001 a 400.000 euro	50%
Da 400.001 a 1.000.000 di euro	40%
Da 1.000.001 a 5.000.000	30%
Da 5.000.000 di euro a 10.00.000 di euro	20%

Le imprese potranno optare tra l'accredito diretto in c/c bancario del contributo oppure l'ottenimento di un credito d'imposta

Il principio della continuità - Codice civile art 2423 bis e OIC 11

le **valutazioni nel bilancio d'esercizio** *devono* essere effettuate nella prospettiva della **continuazione dell'attività aziendale** (*l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito*).



gli amministratori hanno la responsabilità di valutare la capacità dell'azienda di continuare a operare per un prevedibile periodo di almeno 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio.


OIC 11 (paragrafi 23 -24)

Se sono individuate **significative incertezze in merito alla continuazione dell'attività aziendale**, la **Nota integrativa** deve fornire *“le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze”*.

Anche in assenza del presupposto della continuità aziendale e senza che vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'azienda, gli amministratori devono continuare a utilizzare gli stessi criteri di funzionamento, ma **tenendo conto del ridotto orizzonte temporale**.

Decreto Liquidità → Decreto Rilancio – Documento Interpretativo OIC 8

- Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, *la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività* (di cui all'articolo 2423-bis, del c.c) è *effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio*
- Nella predisposizione del bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, *la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.*




Se vengono meno i presupposti per la continuità e non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, le regole dell'OIC 11 (paragrafi 23 - 24) possono essere **temporaneamente sospese**.



la valutazione delle voci di bilancio 2020 è comunque fatta nella **prospettiva della continuità**, ma **senza tener conto del ridotto orizzonte temporale**

La sospensione degli ammortamenti

OIC 16 e OIC 24 I metodi di ammortamento




devono assicurare una razionale e **sistematica** imputazione del valore dei beni pluriennali durante la loro vita utile.

Sono applicabili metodi:

- a **quote costanti**
- a **quote decrescenti**
- per **unità di prodotto**, *quando la quota di ammortamento determinata con questo metodo fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile.*

OIC 29 Cambiamenti di stima




Il metodo di ammortamento prescelto deve essere *riesaminato* qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento

Sospensione degli ammortamenti - Decreto Agosto


È consentito sospendere temporaneamente le disposizioni del codice civile stabilite dall'art. 2426 del codice civile in merito alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali e, conseguentemente, alla determinazione delle quote di ammortamento.

La sospensione **ha effetti** solo per i **bilanci dell'esercizio 2020** e si applica esclusivamente nei bilanci redatti secondo il codice civile e i principi contabili nazionali (OIC).



Le imprese **possono non contabilizzare** (fino all'intero importo) le **quote di ammortamento** *mantenendo il valore dei beni pluriennali risultante dall'ultimo bilancio approvato.*

Le quote di ammortamento non contabilizzate sono *imputate nel Conto economico relativo all'esercizio successivo* (cioè il 2021) e *con lo stesso criterio vengono differite anche le quote di ammortamento successive*



L'importo degli ammortamenti non contabilizzati è accantonato in una **Riserva indisponibile**

L'ammortamento non contabilizzato è comunque deducibile per "*specificata disposizione di legge*"

Effetti nel bilancio d'esercizio (escludendo gli effetti fiscali)

Esempio Ammortamento 2020 sospeso

- Macchinari 100.000 euro, ammortamento 20% (primo anno di utilizzo)
- Utile dell'esercizio 2020: 30.000 euro (senza imputazione dell'ammortamento)

Stato patrimoniale al 31/12/2021

Attivo	2021	2020	Passivo	2021	2020
B - II) Immobilizzazioni materiali			A) Patrimonio netto		
2) Impianti e macchinario	80.000	100.000	VI – Altre riserve		
			• Riserva indisponibile	20.000	
			IX – Utile dell'esercizio	30.000

Se l'utile dell'esercizio è di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva indisponibile deve essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili. Se anche tali riserve sono insufficienti, la riserva indisponibile dovrà essere integrata con l'accantonamento degli utili realizzati negli esercizi successivi.

Conto economico	2021	2020
B) Costi della produzione		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.000	-
21) Utile dell'esercizio	30.000

La Nota integrativa deve indicare:

- le **ragioni** che hanno condotto alla *decisione di avvalersi della deroga prevista dalla legge*;
- su **quali immobilizzazioni** e in **quale misura** non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- gli **effetti** che ne derivano nella situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

Effetti della mancata iscrizione dell'ammortamento

Stato patrimoniale al 31/12/2021					
Attivo	2021	2020	Passivo	2021	2020
B - II) Immobilizzazioni materiali			A) Patrimonio netto		
2) Impianti e macchinario	60.000	80.000	IX – Utile dell'esercizio	10.000

Conto economico	2021	2020
B) Costi della produzione		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.000	20.000
21) Utile dell'esercizio	10.000

Documento OIC interpretativo 9 (in bozza)

Ragioni che inducono ad avvalersi della deroga di sospendere gli ammortamenti:

- per ridurre la perdita operativa che si è verificata per effetto della pandemia, non effettuando alcun ammortamento;
- per compensare l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura degli stabilimenti durante i mesi di lockdown;
- per la necessità di aggiornare la vita utile dei beni pluriennali;
- perché l'acquisto del bene pluriennale è avvenuto nel 2020.

Deroga al criterio di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante- DM 17/07/2020

È stata prorogata la facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante (voce C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) se le perdite di valore non sono durevoli




Deroga al criterio di valutazione al minore tra costo di acquisizione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

Sono esclusi dalla deroga gli strumenti finanziari derivati

Sospensione delle perdite dell'esercizio 2020 - Decreto Liquidità, Legge di bilancio 2021

La decisione relativa alla copertura delle perdite 2020 che incidono sul capitale sociale per oltre 1/3 può essere rinviata al **quinto esercizio successivo**



È l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 che dovrà assumere le decisioni di riduzione del capitale sociale, oppure reintegro delle perdite



La sospensione vale anche se per effetto delle perdite il capitale sociale scende sotto il minimo legale

Per i cinque anni di sospensione non vi è l'obbligo di adottare provvedimenti di ricapitalizzazione, trasformazione o messa in liquidazione della società. Per lo stesso periodo non opera neppure la causa di scioglimento della società

Le perdite sospese devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Nello Stato patrimoniale al 31/12/2020 è quindi probabile trovare perdite d'esercizio rilevanti senza che l'assemblea che lo approva debba provvedere alla loro copertura entro il 2021.

Passivo	2021	2020
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
VIII – Perdite 2020 portate a nuovo	- 400.000	
IX – Utile (Perdita) dell'esercizio	- 400.000

Resta fermo il **divieto di distribuire utili in presenza di perdite in sospeso**